

Deliberazione n. 37 approvata a maggioranza nella seduta n. 70 del 19 settembre 2024

Oggetto: Nomina del Garante regionale dei diritti della persona.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona e del Difensore civico regionale", come modificata dalla L.R. 23/2018, che all'articolo 2 istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, con la finalità di tutelare i diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorrere a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale;

RICHIAMATO l'articolo 3 della citata L.R. 9/2014, che prevede tra i requisiti per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona la comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni;

RICHIAMATO l'articolo 4 della medesima legge, secondo cui il Garante è eletto dal Consiglio regionale con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e che dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

RICHIAMATO l'articolo 5 della citata L.R. 9/2014, che, in tema di incompatibilità, stabilisce che il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possa rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, nonché che l'incarico sia incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi;

PREMESSO che il Consiglio regionale è chiamato a provvedere all'elezione del Garante regionale dei diritti della persona, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate;

RICHIAMATO pertanto l'articolo 156 del Regolamento del Consiglio regionale, che stabilisce che alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157;

RICHIAMATO l'articolo 6 della citata L.R. 75/1978, a norma del quale, per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale, ciascun Consigliere regionale può presentare candidature corredate da un curriculum, sulle quali la Giunta per le nomine deve esprimere un parere motivato entro trenta giorni dal deposito delle candidature;

VISTA l'unica candidatura pervenuta per la nomina del Garante regionale de diritti della persona;

VISTA la documentazione pervenuta afferente la candidatura e le dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'elezione, dalle quali non emergono cause ostative alla elezione stessa;

VISTO altresì il parere favorevole che la Giunta per le nomine ha espresso in data 19 settembre 2024 sulla candidatura medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75;

CONSIDERATO che la quarta votazione svoltasi nel corso della seduta antimeridiana del Consiglio regionale n. 70 del 19 settembre 2024 ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente, al termine delle operazioni di voto:

Enrico SBRIGLIA voti 28;

per i motivi in premessa indicati

DELIBERA

1) di nominare, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2024, quale Garante regionale dei diritti della persona, il dott. Enrico SBRIGLIA.

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca